



# Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)  
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570  
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404  
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 17**

**Seduta del 30/04/2026**

OGGETTO: CONCESSIONE RIDUZIONI TARIFFARIE IN MATERIA DI TARI PER L' ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno Duemilaventisei il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 20:51, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	GOBBI LARA	Sindaco	Presente
2	RICCARDI CHRISTIAN	Presidente	Presente
3	MASINI PAOLO	Consigliere	Presente
4	DOLCI LUIGI	Consigliere	Presente
5	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	Assente
6	PAZZINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
7	PAZZINI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
8	PATERNIANI MARILENA	Consigliere	Presente
9	GORETTI SONIA	Consigliere	Presente
10	BIANCHI FABIO	Consigliere	Presente
11	BORGHESI FABIO	Consigliere	Presente
12	DE GREGORIO LUCA	Consigliere	Presente
13	LAZZARETTI GIANCARLO	Consigliere	Presente
14	CANARINI PIERO	Consigliere	Presente
15	ANDRUCCIOLI MICHELE	Consigliere	Presente
16	URBINATI MARCO	Consigliere	Presente
17	BECCARI GIORGIO	Consigliere	Presente

*Presenti n. 16*

*Assenti n. 1*

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.

Partecipa il Segretario Generale SEVERINI ROBERTO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:

BIANCHI FABIO

PATERNIANI MARILENA

ANDRUCCIOLI MICHELE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 660 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, il quale dispone che "Il comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".

Considerato che, ai fini della legittimità, tali riduzioni devono possedere le caratteristiche indicate da IFEL con la nota Roma, 24 aprile 2020, la quale recita che "Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di "riduzioni atipiche" (così definite dal MEF nelle Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013), ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche. Circa la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che "*può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*", ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento.";

Ricordato che con la Deliberazione n. 127/2020/PRSE della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti è stato evidenziato che:

- "Il successivo citato comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede, invece, che il comune possa deliberare, sempre con regolamento, "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle previste dal comma 659, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Si tratta di agevolazioni definite "atipiche", che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti e tra cui figurano, ad esempio, nella prassi applicativa, quelle collegate alla situazione reddituale e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale, riguardanti in prevalenza le utenze domestiche (anche se, per esempio, con l'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state estese, nel 2020, ad ampie categorie di attività commerciali o industriali)";
- "appare necessario ricondurre le esenzioni e riduzioni consentite dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 nell'alvo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale. Come sopra esposto, la disciplina degli oneri di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti è ancorata al principio, di derivazione comunitaria, del "chi inquina paga", il cui precipitato logico-giuridico consiste nella copertura dei costi del servizio con la tariffa pagata dagli utenti beneficiari, senza l'intervento, a differenza che per altre funzioni o servizi pubblici, della fiscalità generale. Quest'ultima, come accaduto anche per il Comune di Genova in conseguenza del crollo del 31 Ponte "Morandi" e, per la generalità dei comuni, della pandemia da "Covid-19", può prestare soccorso, come

previsto dalla legge, per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza, senza poter, per la durata dell'intervento o per il suo importo, coprire impropriamente oneri che dovrebbero trovare finanziamento nella tariffa (TARI)".

Considerato che il Regolamento TARI, all'art. 28, comma 3, recante i criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale - come modificato con delibera posta all'ordine del giorno della medesima seduta del Consiglio Comunale oggetto della presente proposta - prevede che: "3. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

- a) a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b) al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
- c) per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza del tessuto economico locale, per un periodo determinato (comunque non superiore alle tre annualità, eventualmente prorogabili per una volta a seguito di una nuova istruttoria che tenga conto dell'evoluzione della situazione e degli effetti della misura ), anche in relazione a singole parti del territorio comunale, marginali e più sensibili alle contingenze del mercato da individuare anche in relazione alla particolare incidenza del numero di cessazioni di attività economiche rispetto all'area individuata";

Richiamata la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14 ed in particolare l'art. 8, recante la disciplina di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, che così dispone:

1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17.

[...]

7. Il Comune, sulla base del progetto, può:

- a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento;
- b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.

8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune può:

- a) utilizzare la fiscalità locale;

[...];

Considerato che il Comune di Verucchio, ha caratteristiche territoriali e geografiche diverse, con un territorio che si sviluppa su 27,3 Km<sup>2</sup> fino ad un'altitudine massima di 330 metri, di cui parte in pianura, parte in zona collinare e parte in zona montana, con piccoli borghi dove si concentra una parte della popolazione;

Dato atto che nelle zone che rimangono più marginali e collinari rispetto a quelle di maggiore aggregazione demografica (Verucchio capoluogo e Pieve Corena):

- alcune attività costituiscono presidi aggregativi che possono avere risvolti anche in

termini di socialità, in particolare nei riguardi della popolazione anziana residente, con maggiori difficoltà a spostarsi verso altre aree;

- come testimoniato dalla ricerca in atti predisposta dall'ufficio SUAP, si registrano diverse chiusure di attività commerciali, particolarmente incidenti rispetto al numero di esercizi presenti;

Atteso pertanto che, per i motivi sopra esposti, le zone indicate nell'ambito della presente delibera possiedono le caratteristiche indicate dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14;

Ritenuto quindi che, per disincentivare la cessazione di tali attività e per contribuire allo sviluppo di un territorio contrastando di contro un contingente periodo di crisi, si intende riconoscere alle stesse una riduzione sull'importo della Tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) sull'annualità 2026;

Stabilito che le caratteristiche della riduzione *de quo* in conformità all'art. 28, comma 3, lett. c) del Regolamento TARI siano le seguenti:

a) BENEFICIARI:

Tutte le attività di pubblico esercizio riconducibili alle seguenti precise categorie economiche, purché con sede operativa nelle località di seguito individuate, e purché in regola con i pagamenti di tutti i debiti, anche di natura patrimoniale, verso il Comune di Verucchio:

- Categoria 11 limitatamente ai soli studi medici di base;
- Categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Categoria 17 Attività artigianali limitatamente a parrucchiere e barbieri;
- Categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
- Categoria 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

b) REQUISITI SPECIFICI:

Al fine di ottenere la riduzione devono ricorrere le seguenti condizioni:

- Volume di affari:
  1. Fino a 100.000,00 euro riduzione del 65%;
  2. Da 100.000,01 euro a 200.000,00 riduzione del 50%;

Per le nuove utenze, non dotate di volume d'affari, per il primo anno si applicherà la riduzione del 65%.

In caso di presentazione di domande di riduzione superiori allo stanziamento di bilancio si provvederà d'ufficio a ridurre proporzionalmente le percentuali di cui sopra.

c) ZONE INTERESSATE:

Località: Verucchio capoluogo e Pieve Corena;

Visto l'art. 28 comma 4 del Regolamento TARI recante i criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale - come modificato con delibera posta all'ordine del giorno della medesima seduta del Consiglio Comunale oggetto della presente proposta - che così prevede: "4. L'esenzione totale è applicata ai locali alle aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, nonché ai locali e alle aree adibiti a luogo di culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose";

Considerato che, in conformità all'art. 35, comma 3, del Regolamento TARI, recante Modalità di versamento e sollecito di pagamento, con la presente Delibera di Consiglio si intendono fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2026:

- 1^ rata con scadenza al 30.06.2026 determinata in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo;
- 2^ rata con scadenza al 30.12.2026, determinata in base alle tariffe che verranno approvate per l'anno 2026;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto e il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione resi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto;

## **DELIBERA**

1. Di stabilire, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. c) del Regolamento per la disciplina della Tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) la seguente ulteriore riduzione sull'annualità 2026:

a) **BENEFICIARI:**

Tutte le attività di pubblico esercizio riconducibili alle seguenti precise categorie economiche, purché con sede operativa nelle località di seguito individuate, e purché in regola con i pagamenti di tutti i debiti, anche di natura patrimoniale, verso il Comune di Verucchio:

- Categoria 11 limitatamente ai soli studi medici di base;
- Categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Categoria 17 Attività artigianali limitatamente a parrucchiere e barbieri;
- Categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
- Categoria 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

b) **REQUISITI SPECIFICI:**

Al fine di ottenere la riduzione devono ricorrere le seguenti condizioni:

- Volume di affari:
  1. Fino a 100.000,00 euro riduzione del 65%;
  2. Da 100.000,01 euro a 200.000,00 riduzione del 50%;

Per le nuove utenze, non dotate di volume d'affari, per il primo anno si applicherà la riduzione del 65%.

In caso di presentazione di domande di riduzione superiori allo stanziamento di bilancio si provvederà d'ufficio a ridurre proporzionalmente le percentuali di cui sopra.

c) ZONE INTERESSATE:

Località: Verucchio capoluogo e Pieve Corena;

2. Di stabilire che le zone indicate al punto 1, lett. c), della presente deliberazione, in conformità all'art. 8. della Legge Regionale Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14, costituiscono l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione.
3. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento TARI dell'esenzione totale applicata ai locali e alle aree adibiti a luogo di culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose.
4. Di attestare che le riduzioni concesse attraverso il presente atto trovano copertura al capitolo di spesa n. 0903104.0001593 allocato per "RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE" del B.P. 2026-2028 – esercizio 2026, dando atto che la concessione stessa sarà regolarizzata, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, attraverso apposita determinazione del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre tutte le modalità attuative, relativamente alla riduzione di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento TARI, compresa la definizione di un modello di domanda per l'accesso all'agevolazione.
6. Di fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Regolamento TARI recante Modalità di versamento e sollecito di pagamento, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2026:
  - 1^ rata con scadenza al 30.06.2026 determinata in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo;
  - 2^ rata con scadenza al 30.12.2026, determinata in base alle tariffe che verranno approvate per l'anno 2026;
7. Di demandare agli uffici competenti le ulteriori attività necessarie ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare rapidamente piena attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

*RICCARDI CHRISTIAN*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.  
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

*SEVERINI ROBERTO*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.  
n. 82/2005 e ss.mm